

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

* * *

RICORSO STRAORDINARIO al CAPO DELLO STATO

ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199

I ricorrenti:

- **Germano Fatturini**, nato a Rovereto 20.05.1961, CF. FTTGMN61E20H612J, residente a Rovereto, membro pro tempore del Comitato promotore del Referendum Comunale Consultivo “Alberi di viale Trento”;
- **Comitato spontaneo Salviamo gli Alberi di Viale Trento**, in persona del suo rappresentante pro tempore, Sig. Irio Bini, nato a Rovereto il 9.4.1963, CF. BNIRII63D09H612U, residente a Villa Lagarina (Tn) e promotore dell’assemblea della circoscrizione Rovereto Nord del 5.9.2017;
- **Comitato spontaneo Salviamo gli Alberi di Viale Trento**, in persona del suo rappresentante pro tempore, Sig. Ornella Guerra, nata a Rovereto il 3.3.1979, CF. GRRRLL79C43H612M, residente a Rovereto e coordinatrice dell’assemblea della circoscrizione Rovereto Nord del 5.9.2017;
- **Ruggero Pozzer**, nato a Rovereto il 26.10.1962, CF. PZZRGR62R26H612O, residente a Rovereto e consigliere pro tempore del Comune di Rovereto;
- **Marisa Biotti**, nata a Trento il 30.6.1956, CF. BTTMRS56H70L378D, residente a Rovereto nella circoscrizione Rovereto Nord e sottoscrittrice della richiesta di assemblea della circoscrizione Rovereto Nord del 5.9.2017 nonché partecipante all’assemblea stessa;
- **l’Associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino** con sede legale in via della Saluga 3 a Trento, CF 96099660225, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Sig. Daniela Filbier, nata a Portici (Na) il 23 agosto 1961, CF FLBDNL61M63G902H, residente a Trento e firmataria delle segnalazioni al Difensore Civico (Fascicoli DCTN F.687/17 e F.162/18);

- **Alex Marini**, nato a Tione di Trento, il 21.12.1977, CF. MRNLXA77T21L174C, residente a Rovereto, firmatario delle segnalazioni al Difensore Civico (Fascicoli DCTN F.687/17 e F.162/18) nonché partecipante all'assemblea del 5.9.2017;

- **Carla Tomasoni**, nata a Rovereto il 22.11.1953, CF. TMSCRL53S62H612W, residente a Rovereto;

- **Giuseppe Finocchiaro**, nato a Scalea (Cs) il 29.11.1947, residente a Rovereto, CF. FNCGPP47S29I489W e infartuato che ama passeggiare sotto il doppio filare di alberi di Viale Trento lato est nei mesi estivi beneficiando delle temperature più fresche garantite dalla piante;

elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso l'abitazione del Sig. Alex Marini, xxxxxxxxxxxx dichiarano, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni via posta elettronica - pec - al seguente indirizzo e-mail:
xxxxxxxxxx,

contro:

-**Comune di Rovereto**, con sede in Rovereto (TN), Piazza Podestà 11, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Valduga;

propongono

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

per la declaratoria di illegittimità,

previa istanza sospensiva

- della deliberazione della Giunta Comunale di Rovereto n. 237 del 19.12.2017 a oggetto “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO EST DI VIALE TRENTO CON PISTA CICLABILE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO (CUP: E77H17001210004)” affissa all’Albo Pretorio del comune di Rovereto dal 20 al 30.12.2017 e non notificata ai ricorrenti;
- nonché di ogni altro atto successivo al precedente collegato e connesso o presupposto, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, anche non conosciute.

In tale deliberazione della Giunta Comunale di Rovereto si ravvisa una violazione di legge per violazione della legge n. 10 dd. 14.01.2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 27 dd. 1 febbraio 2013; nonché del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii (c.d. Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”); dell’art. 3 legge 241/1990; violazione dell’art. 7, comma 3, Legge Provinciale 2/2016; Eccesso di potere per travisamento dei requisiti di legge, per illogicità, per falso presupposto di fatto, contraddittorietà interna ed esterna, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di specialità per violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali n. 243 dd. 7.10.1985 e ss.mm.ii.

FATTO e DIRITTO

- Storia della porzione urbanistica di Viale Trento

L’Amministrazione comunale di Rovereto ha presentato ed approvato nell’anno 2017 le varie fasi di un progetto di riqualificazione che prevede il rifacimento del marciapiede e della pista ciclabile del lato est del Viale Trento, con il conseguente

abbattimento dei 45 alberi storici che adornano il viale stesso e che determinano la mitigazione degli effetti antropici sull'ambiente urbano nonché un notevole beneficio ai residenti in termini di vivibilità. L'alberatura a doppio filare su Viale Trento risale all'Ottocento come documentato da immagini d'epoca, da ampia letteratura storico-architettonica e dalla mappa catastale del 1859, nella quale Viale Trento è rappresentato fiancheggiato da degli alberi stilizzati.

In epoca napoleonica la città di Rovereto non avendo un parco pubblico adibisce Via San Rocco (l'attuale Viale Trento) a zona di passeggiō pubblico con alcuni interventi di abbellimento. Nel 1811 il podestà Orazio Pizzini ordina che vengano piantati degli alberi lungo il viale. Dal diario di Girolamo Andreis (Biblioteca Civica Rovereto) apprendiamo che *"Nell'aprile di quest'anno 1842 furono piantate due file di pioppe, cioè 80 circa per fila lateralmente, o lungo le due cunette della strada postale del nuovo passeggiō di San Rocco oltre la chiesa e furono rimessi gli alberi mancanti nelle altre file o viali."* La mappa acquarellata presso la biblioteca civica di Rovereto illustra il progetto di sistemazione del viale forse coevo al periodo citato dall'Andreis. Il progetto prevedeva per ogni lato una triplice fila di alberi. Il primo tratto a Est dalla Cappella di S Antonio fino alla chiesa di San Rocco è composto da un filare di alberi, disegnati con la chioma trilobata, mentre il secondo dopo il casino Pergher è composto da un triplice filare disposti a scacchiera. Qui le tipologie di piante disegnate sono due una di forma piramidale e una di forma trilobata. Purtroppo non si conosce se effettivamente questo progetto fu effettuato. E' del 17 aprile 1888, una mappa realizzata dall'ingegnere civico Chiusole, da cui si evince che il Viale era dotato di una

duplice file li alberi per ogni lato. L'impianto del viale rimase pressoché intatto fino agli interventi degli ultimi venti anni.

Negli anni recenti, la riqualificazione di viale Trento ha avuto inizio con gli interventi della Giunta Comunale guidata da Guglielmo Valduga (2005-2010), padre dell'attuale sindaco Francesco Valduga, con il rifacimento del lato ovest del viale storico e l'abbattimento, anche allora molto contestato, di altrettanti alberi storici disposti anch'essi su doppio filare.

Il risultato che ne è conseguito è stato uno scempio ambientale che deve ancora ristabilirsi, a distanza di più di 10 anni; il lato ovest infatti, presenta alberature malate e trascurate, sottosviluppate di più del 40% rispetto alla crescita normale della specie piantumata (riferimento perizia Dott. Marco Corzetto - Allegato 3) e la cittadinanza non solo non apprezza il risultato ottenuto con la riqualificazione, ma evita il passaggio su quel lato in quanto totalmente privo di ombreggiatura e del verde rigoglioso che solo alberi maturi e soprattutto su doppio filare possono garantire.

- Iter di approvazione dei progetti su Viale Trento

In data 12.06.2017 l'Assessore Giuseppe Graziola e l'Assessore Carlo Plotegher della Giunta comunale e gli architetti Ilaria Granello e Gioia D'Argenio, illustrano oralmente al Consiglio Circoscrizionale Rovereto Nord il progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di riqualificazione (allegato 1) il quale, così come disposto dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n.7 di data 27.01.2017, è stato diviso in due lotti distinti, definiti stralci che sono passati al vaglio del parere del Consiglio circoscrizionale in due sedute distinte: il 5.10.2017 e il 14.12.2017. L'assessore Graziola sottolinea

che al Comune di Rovereto, a seguito della deroga al patto di stabilità, spetta un importo di 5 milioni di euro da spendere in lavori pubblici a patto che le progettazioni e l'appalto dei lavori avvengano entro il termine del 31.12.2017.

Il primo stralcio è approvato con delibera 199 dd. 21.11.2017 “Lavori di ristrutturazione del marciapiede lato est di Viale Trento con pista ciclabile: approvazione progetto esecutivo - 1[^] lotto (CUP E77H17000380004).

Il secondo stralcio è approvato con delibera 237 dd. 19.12.2017 “Lavori di ristrutturazione del marciapiede lato est di Viale Trento con pista ciclabile: approvazione progetto esecutivo - 2[^] lotto (CUP E77H17001210004).

- La perizia commissionata dal comitato spontaneo “Salviamo gli alberi di Viale Trento”

La cittadinanza è venuta a conoscenza del summenzionato progetto tramite articoli apparsi sui quotidiani locali nel periodo estivo dell’anno 2017. Il progetto è stato da subito contestato dalla cittadinanza che non ha mai veramente capito né la necessità dei lavori, né la divisione degli stessi in due lotti distinti.

Il Comitato spontaneo “Salviamo gli alberi di viale Trento” (noto anche come “Salviamo gli alberi di Rovereto” o più semplicemente “Salviamo gli alberi”) si è venuto a formare nel mese di luglio 2017 e da subito ha cercato di comunicare con l’amministrazione al fine di ottenere chiarimenti riguardo alle linee guida progettuali e di effettuare un controllo preventivo sulla spesa pubblica e sui potenziali danni ambientali.

L’Amministrazione ha risposto asserendo la necessità dell’abbattimento degli alberi dichiarandoli pericolosi per la comunità, in quanto ammalati e potenzialmente a rischio schianto, avvalendosi per questo di una relazione

(Allegato 18) redatta dal dott. Giorgio Maresi della fondazione Mach di San Michele all'Adige (Tn) datata 6.7.2016 (relazione menzionata nella delibera della Giunta comunale n.199/2017 - Allegato 11).

Evidenziando il fatto che il dott. Maresi della Fondazione Mach di San Michele All'Adige non è iscritto all'ordine degli agronomi così come denunciato pubblicamente dal Presidente dell'ordine degli agronomi Trentini Maurina durante l'assemblea del 5.9.2017 (segue illustrazione) e che pertanto, secondo il medesimo Maurina, non sarebbe legittimato ad effettuare perizie/relazioni, nella relazione siglata dal dott. Maresi viene indicata la presenza di due sole piante ormai irrecuperabili.

Il Comitato "Salviamo gli Alberi", avviando una colletta popolare come modalità di autofinanziamento, ha richiesto una perizia sugli alberi interessati al progetto al dott. Marco Corzetto, agronomo (iscrizione all'albo n°25 collegio Genova La Spezia) già perito tecnico del tribunale di Genova, che ha redatto una meticolosa perizia comprensiva della tomografia sonica di ogni pianta del viale (Allegato 3).

Tale relazione è stata presentata pubblicamente alla cittadinanza e ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale (Sindaco Francesco Valduga, Vicesindaco Cristina Azzolini, Assessore Mauro Previdi, Assessore Giuseppe Graziola, Assessore Ivo Chiesa, Assessore Carlo Plotegher) in data 5.9.2017 nel corso dell'assemblea circoscrizionale di cui si parlerà di seguito ed è stata menzionata anche nella delibera di Giunta 237/2017 impugnata dal presente ricorso.

Dalla perizia risulta che le patologie sofferte dalle piante in questione non mettono a rischio né la sicurezza del Viale Trento né della popolazione, ma più

semplicemente le piante necessitano di manutenzione e cure adeguate. Nel dettaglio solo 12 alberi necessitano dei trattamenti fitosanitari adeguati, mentre i restanti solo di manutenzione ordinaria. Due soli alberi risultano irrecuperabili e necessitano di abbattimento e sostituzione.

Tutto questo conferma che le motivazioni poste dall'amministrazione a sostegno della necessità di abbattimento sono inesistenti.

Il dott. Corzetto evidenzia inoltre che la situazione degli ippocastani, è tale perché “sottoposti nei decenni precedenti ad opere di potatura maldestra”.

La situazione generale rilevata dal dott. Corzetto evidenzia una scarsa ed inadeguata manutenzione ed una trascuratezza generale peraltro su tutto il verde urbano cittadino, manutenzione che nonostante le numerosissime segnalazioni non accenna a migliorare.

A partire dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri, attorno a Viale Trento si è sviluppato molto velocemente un quartiere che ha portato un importante incremento sia di popolazione che di traffico veicolare e con esso la necessità ormai molto nota a tutti di preservare la salute pubblica ampliando le zone verdi capaci di contenere agenti inquinanti e tossici, dannosi e pericolosi per la salute soprattutto di bambini ed anziani. Viste anche queste problematiche la popolazione si è da subito opposta al progetto di riqualificazione, manifestando in piazza, pubblicando interventi sui media locali, organizzando cortei e firmando la petizione del comitato lanciata nel luglio 2017 su Change.org e tuttora visionabile (<https://www.change.org/p/salviamo-gli-alberi-di-viale-trento-salviamo-gli-alberi-di-viale-trento-47-alberi-storici-sani-saranno-abbattuti-rovereto-tn>).

L'amministrazione rivendica la potenziale ripiantumazione di nuovi alberi, ma non affronta le svariate criticità del progetto, il quale prevede la piantumazione di meno della metà degli alberi esistenti e non più a doppio filare come è sempre storicamente stato, ma con un unico filare che distanzierà gli alberi di circa 20 metri uno dall'altro.

Questo tipo di progetto impedirà l'importantissima ombreggiatura del viale stesso per sempre, in quanto le chiome non verranno mai a sfiorarsi, non garantendo quindi una continuità d'ombra in nessun punto del viale e riproducendo una situazione analoga a quella sul Viale Ovest descritta nei paragrafi precedenti.

L'amministrazione, per rispondere alle richieste popolari, non ha modificato il progetto bensì le giustificazioni per far apparire l'intervento come necessario ai fini della sicurezza. L'amministrazione ha pertanto ripiegato sulla necessità di rifacimento del viale in quanto potenzialmente pericoloso per l'incolinità di pedoni e ciclisti perché ricco di accessi a caseggiati e negozi. Con il progetto presentato però, non si avrebbero comunque accessi in sicurezza diversi da quelli odierni, rimarrebbero tali e quali ed anche per questo si è richiesto di aumentare la segnaletica esistente per poter rendere il viale sicuro fin da oggi. Richiesta mai presa in considerazione dall'amministrazione.

- Assemblea circoscrizione Rovereto Nord del 5 settembre 2017

La volontà popolare non trova sfogo solo ma con manifestazioni civiche e di presidio e cura del territorio, come ad esempio giornate di pulizia e ritrovi conviviali con le famiglie fruitrici dell'area. La popolazione ha infatti attivato gli strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale e rafforzati

dalla Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

In una prima fase, nel luglio 2017, Ornella Guerra, una delle rappresentanti del Comitato spontaneo lancia una petizione popolare sulla piattaforma Change.org (vedi link sopra) per sollecitare l'amministrazione a cogliere l'opportunità derivante dalla partecipazione del pubblico nella preparazione delle politiche ambientali urbane, senza tuttavia trovare un riscontro concreto da parte dell'amministrazione.

Ad agosto viene avviata un'iniziativa più mirata. Il 14.8.2017 si inoltra con raccomandata AR al presidente della circoscrizione Rovereto Nord, arch. Andrea Miniucchi, e al vicepresidente, sig. Silvano Busetti, formale richiesta di assemblea circoscrizionale ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 26 del Regolamento sui Consigli circoscrizionali al fine di mettere all'ordine del giorno il punto "Riqualificazione del lato est di Viale Trento. Analisi della progettazione ipotizzata dall'Amministrazione comunale. Discussione. Espressione di parere" nonché argomenti vari ed eventuali. La richiesta dalla referente del Comitato spontaneo, sig.ra Ornella Guerra (Allegato 2).

Dagli avvisi di ricevimento consegnati da Posteitaliane Spa alla referente del comitato spontaneo risulta che i destinatari abbiano ricevuto la documentazione in data 22.8.2017 (Allegato 4).

Con e-mail inoltrata dal presidente della circoscrizione Rovereto Nord, arch. Miniucchi, all'indirizzo e-mail del Comitato spontaneo (salviamoglijahberidivatrento@gmail.com) è confermata la data di svolgimento

dell’assemblea per martedì 5 settembre alle 20.30 presso l’Auditorium del Brione a Rovereto (Allegato 5).

Domenica 3.9.2017, il sig. Irio Bini, in rappresentanza del Comitato spontaneo, consegna al presidente della circoscrizione Arch. Miniucchi il documento avente ad oggetto “Ordine del giorno e scaletta della serata del 05.09.2017”. La consegna del documento, sottoscritto dal sig. Irio Bini, avviene alla presenza dei signori Mariano Benvenuti, membro del comitato, Massimiliano Guidi, consigliere circoscrizionale, Marco Zenatti, consigliere comunale (Allegato 6).

Nella seduta del Consiglio circoscrizionale del 4.9.2017, al punto 8 “Richiesta di convocazione dell’assemblea pubblica di circoscrizione ai sensi dell’art. 26 comma 3 del regolamento dei consigli circoscrizionali”, il Presidente informa che il 21 o 22 settembre 2017 è stata recapitata la richiesta di convocazione dell’assemblea circoscrizionale, sottoscritta da 65 persone residenti nella circoscrizione per discutere sulla riqualificazione del lato est di Viale Trento, analisi della progettazione ipotizzata dall’Amministrazione comunale, discussione ed espressione del parere (Allegato 7).

L’assemblea circoscrizionale, presieduta dal presidente Miniucchi con l’ausilio della referente del comitato Ornella Guerra, si svolge regolarmente martedì 5.9.2017 seguendo alla lettera le prescrizioni organizzative previste dagli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento sui Consigli circoscrizionali e seguendo la scaletta predisposta nel documento citato nel paragrafo sopra (Allegato 6). La registrazione integrale dell’assemblea è disponibile sul canale YouTube del comitato al seguente collegamento ipertestuale: https://www.youtube.com/watch?v=ST7o7KP-6_4

Il dibattito è ampio e dura circa 2h 30'. Sono assicurati tempi idonei per l'esposizione delle considerazioni tecniche dei periti nominati dal Comitato spontaneo e dall'amministrazione comunale, nonché spazi e tempi per raccogliere gli interventi e le osservazioni del sindaco di Rovereto e dei cittadini partecipanti al confronto (presenze conteggiate in 230). L'assemblea si conclude, ai sensi dell'art.28 co.1 del Regolamento sui Consigli circoscrizionali, con votazione palese per alzata di mano approvando pressoché all'unanimità i seguenti punti:

1. Mantenere l'assetto attuale del viale senza ampliamenti o restringimenti della carreggiata prevedendo eventuali modifiche solo in corrispondenza degli accessi al complesso Intercity.
2. Non sostituire con il calcestruzzo l'attuale sottofondo in sabbia della pavimentazione del marciapiede e delle pista ciclabile, che fino ad oggi ha permesso la crescita delle radici delle piante.
3. Preservare all'interno di questa impostazione l'attuale alberatura a doppio filare, le siepi e riempire gli spazi vuoti con nuovi alberi o cespugli.
4. Utilizzare le risorse risparmiate per sistemare adeguatamente il tratto di marciapiede e pista ciclabile compreso tra via Chiocchetti e le scuole Negrelli non previsto dall'attuale progetto e l'area verde "ex Mercatino biologico" all'incrocio tra via Brione e viale Trento.

L'11 settembre 2017 la referente del comitato Ornella Guerra consegna presso la Segreteria del Comune di Rovereto una raccomandata a mano contenente le richieste del comitato votate il 5 settembre unitamente alla perizia del dott. Corzetto (Allegato 8).

Il 5 ottobre 2017 il Consiglio circoscrizionale, al punto 4 della seduta discute e vota il “Progetto definitivo di riqualificazione del lato est di Viale Trento - primo lotto”. Il Presidente illustra il progetto definitivo “Riqualificazione del lato est di viale Trento - I lotto” del luglio 2017, redatto dall’arch. Gioia D’Argenio, che interessa il tratto che parte da via Chiocchetti ed arriva fino a Via Mascagni e che prevede la sostituzione delle piante, il rifacimento delle aiuole, la messa in sicurezza delle uscite e delle fermate degli autobus, la riduzione della carreggiata. La discussione si conclude con 10 voti favorevoli e 4 contrari, mediante votazione a scrutinio segreto. Il consiglio circoscrizionale esprime pertanto parere favorevole al progetto di cui all’oggetto del punto 4 (Verbale di seduta - Allegato 9).

Con riferimento alla modalità di svolgimento della seduta si evidenzia che durante la discussione, ai sensi dell’art.11 comma 5 del regolamento sui Consigli circoscrizionali, i portavoce del Comitato spontaneo avessero chiesto di poter intervenire per portare all’attenzione dei consiglieri le loro osservazioni e in particolare gli elementi essenziali e più caratterizzanti della perizia del Dott. Corzetto nonché gli indirizzi votati dall’assemblea circoscrizionale del 5 settembre riguardo il progetto. Tuttavia, il Presidente non ha concesso la parola ai singoli cittadini richiedenti. Tale fatto si è verificato ripetutamente nonostante l’intenzione fosse paleamente quella di rappresentare questioni di interesse della collettività locale e della comunità del luogo e nonostante i presenti non avessero creato alcun disordine e non avessero ostacolato il normale svolgimento della seduta. In ordine a tale particolare, è doveroso sottolineare come non vi è

menzione del verbale di seduta a differenza di quanto avviene sui media locali (“Taglio degli alberi, sì della circoscrizione”, Trentino, 7.10.2017 - Allegato 9b).

Il 14.12.2017 il Consiglio circoscrizionale approva con 12 voti favorevoli e 1 astenuto il punto 6 all’ordine del giorno della seduta “Progetto di riqualificazione lato est di Viale Trento. Progetto definitivo del II lotto: espressione parere” (Verbale di seduta - Allegato 13). Nella discussione non vi è alcun riferimento ai punti approvati nella summenzionata assemblea circoscrizionale del 5.9.2017, non vi è riferimento agli atti che avrebbero dovuto essere stati approvati ai sensi dell’art.28 del Regolamento sui Consigli circoscrizionali e nemmeno alla petizione online lanciata nel luglio 2017 che nel frattempo aveva raccolto più di 300 dichiarazioni di sostegno contro il numero minimo di 80 sottoscrizioni previste dall’art.29 del Regolamento sui Consigli circoscrizionali.

- Richiesta di referendum

Alla luce delle proteste suscite dal provvedimento in esame, un gruppo di cittadini non ha esitato a costituire un comitato referendario per rimettere nelle mani del corpo elettorale la decisione circa l’approvazione o meno del progetto di riqualificazione

Il quesito referendario “Vuoi tu che il progetto di riqualificazione di Viale Trento lato est comprenda e mantenga i due filari di alberi, la siepe di divisione tra asse veicolare e la ciclabile a doppia corsia, un marciapiede dedicato ai pedoni?” è stato depositato in data 1.12.2017 (Allegato 12).

Ciononostante, la Giunta comunale di Rovereto ha deciso ugualmente di procedere approvando, in data 19.12.2017, la deliberazione 237/2017.

Tale delibera appare palesemente viziata da evidenti profili di illegittimità, per i motivi di diritto in epigrafe indicati e di seguito specificati ed integrati.

1. Eccesso di potere per violazione di legge (art. 10 Statuto comunale della città di Rovereto e art. 8 comma 4 del T.U.E.L.) e dell'art. 3 legge 241/1990; violazione dell'art. 7, comma 3, Legge Provinciale 2/2016; violazione del principio di specialità per violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali n. 243 dd. 7.10.1985 e ss.mm.ii. e dei principi costituzionali di buon andamento della Pubblica amministrazione della ripartizione dei poteri; carenza assoluta di motivazione; illogicità e contraddittorietà; errore manifesto.

In ordine alla presentazione del quesito referendario, valgano tali considerazioni.

Nonostante lo Statuto comunale della città di Rovereto –diversamente da altre realtà comunali- non preveda *expressis verbis* una sospensione dei procedimenti di approvazione del progetto *de quo*, è altrettanto vero che una tale sospensione si configura, in concreto, opportuna laddove sia necessaria per consentire al corpo elettorale di esprimersi nella pienezza dei diritti costituzionalmente garantiti.

Ciò in considerazione sia dell'art.10 comma 10 dello Statuto comunale (secondo il quale l'esito referendario “*costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini, particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali*”)) sia in forza dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, richiamato anche nel parere del Comitato dei garanti dei referendum comunali di Rovereto approvato il 16.3.2018 (Allegato 17), che riconosce come “*il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva*

volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa” (v. S.U. 1998 n. 10735; 1994 n. 5490; Cons. Stato 1993 n. 328; Cons. Stato 1987 n. 194; Consiglio di Stato **Consiglio di Stato, sez. IV, 12/06/2013, n. 3254**). In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (1191/2004) hanno sancito che: “*Secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa - maturato specificamente con riferimento a **referendum abrogativo** regionale ed a **referendum consultivo comunale**, e certamente invocabile anche con riguardo a **referendum propositivo comunale**, configurandosi anche in tale ipotesi una situazione di conflitto tra soggetti che partecipano alla procedura referendaria – il **comitato promotore di referendum** agisce nel relativo **procedimento** in posizione di piena parità con l’organo dell’ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l’uno e l’altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l’ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell’attività posta in essere dal secondo. E’ stato al riguardo osservato che il **comitato promotore** costituisce un vero e proprio **potere**, in quanto, pur non facendo parte dell’apparato organizzativo dell’ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell’ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui*

siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa”.

Invero, in tal senso, depone la circostanza che il diritto di procedere a referendum abrogativi, consultivi o propositivi nei confronti di atti normativi o amministrativi generali dei Comuni e degli altri enti territoriali riconosciuto a livello legislativo dall'art. 8 comma 4 del T.U.E.L.. costituisce specificazione di un diritto politico dei cittadini, costituzionalmente garantito, e regolato dalla Legge, oltre che dallo Statuto dell'Ente territoriale.

In altre parole, dare corso al quesito referendario significherebbe vincolare l'azione dell'amministrazione oltre che ad un diritto politico costituzionalmente garantito e regolato dalla Legge, alla volontà popolare (qualunque essa sia), mentre consentire alla Giunta comunale di mutare ora lo stato dei luoghi –in assenza di qualsiasi verdetto da parte dei cittadini- significherebbe impedire loro la libera espressione del voto e del diritto politico costituzionalmente garantito.

L'amministrazione non è un ente slegato ed autonomo rispetto alla popolazione, l'amministrazione è la popolazione e gli amministratori ad essa devono rendere conto. E la volontà popolare deve essere rispettata e non può essere semplicemente disattesa senza alcuna motivazione.

Un dato ulteriore. Nel testo dell'impugnato provvedimento non è stato menzionato l'atto di Costituzione del Comitato promotore del Referendum Comunale Consultivo “Alberi di viale Trento”. Sebbene al momento dell'approvazione della delibera 237/2017 il comitato dei garanti non fosse ancora stato convocato per elaborare il parere di ammissibilità del quesito, l'amministrazione, al fine di assicurare la trasparenza e uno strumento di controllo

sull'operato dei pubblici poteri, avrebbe dovuto indicare nel provvedimento le motivazioni per le quali riteneva discostarsi dalle richieste del comitato referendario, le quali, per altro, risultano adeguatamente dettagliate nella relazione illustrativa ad esso allegata.

2. Eccesso di potere per violazione di legge (art. 34 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005

n. 3/L e ss.mm.ii e art. 5 Statuto comunale della città di Rovereto e art. 8 comma 4 del T.U.E.L.); e dell'art. 3 legge 241/1990; violazione dell'art. 7, comma 3, Legge Provinciale 2/2016; violazione del principio di specialità per violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali n. 243 dd. 7.10.1985 e ss.mm.ii. e dei principi costituzionali di buon andamento della Pubblica amministrazione della ripartizione dei poteri; carenza assoluta di motivazione; illogicità e contraddittorietà; errore manifesto.

Ai sensi dell'art. 34 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii, i Consigli circoscrizionali sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune, e rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

L'art. 5, co. 10, dello Statuto comunale prevede che l'assemblea dei cittadini della circoscrizione costituisce una forma di partecipazione diretta alla vita della circoscrizione medesima e del comune e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal regolamento. L'art.28 del regolamento sui Consigli circoscrizionali prevede che: 1. L'Assemblea di Circoscrizione, come quella di frazione o di rione,

si esprime, per alzata di mano, quando sia il caso, con l'approvazione di documenti coerenti con l'ordine del giorno; 2. Il Consiglio di Circoscrizione, entro trenta giorni, è tenuto a riunirsi per esaminare I documenti, le indicazioni e le proposte approvate dalle assemblee, che saranno tempestivamente trasmessi, insieme con le proprie valutazioni, all'organo comunale competente. 3. Gli organi competenti danno risposta con atto amministrativo o con comunicazione scritta entro trenta giorni dal ricevimento, ai documenti, alle indicazioni e alle proposte approvate dalle assemblee, nonché alle eventuali valutazioni espresse dal Consiglio di Circoscrizione. Qualora i documenti, le indicazioni e le proposte si riferiscano a materie di competenza del Consiglio comunale, esso è tenuto ad esprimersi nella prima seduta successiva all'Assemblea e comunque non oltre trenta giorni.

Si rileva come le suddette disposizioni statutarie e regolamentari siano rimaste inattuate poiché non risultano atti amministrativi consequenti all'esito dell'assemblea circoscrizionale e non via sia menzione nel pareri espressi dal Consiglio circoscrizionale nella sedute del 5.10.2017 e 14.12.2017 e nemmeno nelle delibere di giunta n.199/237 e 237/2017.

A tal riguardo, preme sottolineare che la mancata attuazione dell'esito dell'assemblea circoscrizionale sia stata segnalata al Difensore Civico della provincia di Trento, il quale ha aperto il fascicolo 687/17 “Mancata attuazione statuto: progettazione viale Trento” (Allegato 10 del 9.11.2017), senza tuttavia ottenere alcuna risposta dal Comune di Rovereto nonostante i molteplici solleciti (Allegato 15 del 19.01.2018) e nonostante una richiesta di accesso civico generalizzato inoltrata il 17 dicembre 2017 (Allegato 16). Tali ritardi, sebbene il

Difensore Civico non sia un'autorità giurisdizionale bensì il garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresentano, di fatto, una violazione dell'obbligo di coinvolgere il pubblico nelle decisioni relative all'autorizzazione di attività che possono avere effetti significativi sull'ambiente e dei principi basilari della Convenzione di Aarhus, la quale è stata recepita dalla Direttiva europea 2003/35/CE che è divenuta cogente, nell'ordinamento italiano, attraverso il codice dell'ambiente (D.lgs 152/2006 e successive modifiche).

Nel caso di specie l'effetto sull'ambiente è codificato dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10. *“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”* e dalle *Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile* emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La violazione del D.lgs. 152/2006 appare ancora più grave se combinata con la violazione dell'articolo 3 della Carta Europea dell'Autonomia Locale (entrata in vigore per l'Italia il 1.9.1990), alla quale la Repubblica italiana si considera vincolata nella sua integralità. La Carta sancisce il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. Tale diritto può essere esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti ma anche ricorrendo a Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge. A ciò si aggiunge la

violazione dell'articolo 118 della Costituzione, il quale prevede che Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Eccesso di potere per Violazione di legge (art. 7 legge 10/2013); violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 2, 9 e 32 Costituzione e dell'art. 8 CEDU.
Difetto assoluto di motivazione.

Come scritto ampiamente nei punti precedenti e nella narrativa in fatto gli alberi di Via Trento risalgono al 1800 e sono oggi tutelati dalla legge 10/2013. In particolare l'art. 7 della nuova legge riporta le “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”. A tal fine si definiscono i criteri per identificare un albero monumentale, rendendoli univoci ed omogenei su tutto il territorio nazionale. Si definisce, quindi, albero monumentale: ... b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani”.

La tutela è tale anche a livello costituzionale. In questo senso la Corte Costituzionale ha deciso che: “Negli ultimi anni, la **tutela dell'ambiente** si è fortemente radicata nella coscienza sociale, anche per il costante recepimento, da parte del nostro Paese, delle direttive comunitarie, in particolare per la salvaguardia della flora e della fauna, con la conseguenza che l'esame delle fonti normative locali ne evidenzia un inconcepibile congelamento nel tempo, con il

risultato della anacronistica e ingiusta estirpazione di alberi, contraria alla ratio costituzionale...” Corte Costituzionale 07.07.2006, n. 278).

L'evidente interrelazione tra protezione dell'ambiente e tutela dei diritti dell'uomo non può non avere risonanza all'interno dei consolidati sistemi sovranazionali di tutela dei diritti umani. La Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali pur non riconoscendo un diritto dell'uomo all'ambiente, contiene tuttavia varie disposizioni che hanno consentito lo sviluppo di una giurisprudenza ambientale degli organi giurisdizionali della Convenzione attraverso un'interpretazione estensiva di taluni diritti enunciati nella convenzione che vengono così ad applicarsi a situazioni che, originariamente, essi non intendevano disciplinare (c.d. tutela indiretta o par ricochet).

L'ambiente diviene un valore della società che giustifica limitazioni ad altri diritti riconosciuti dalla Carta e che richiede interventi positivi da parte dello Stato per la sua protezione. La giurisprudenza di Strasburgo ha ritenuto, così, che la predisposizione di misure a tutela dell'ambiente fosse necessaria condizione per il godimento di alcuni diritti fondamentali.

Il percorso seguito dai Giudici di Strasburgo ricalca quello delineato in Italia dalla giurisprudenza di legittimità che, sulla base di una creativa interpretazione del combinato disposto degli artt. 32, 9 e 2 Cost., ha garantito tutela al c.d. diritto ad un ambiente salubre. Anche in questo caso l'ambiente non è oggetto immediato di tutela, ma viene in considerazione indirettamente quale mezzo per assicurare il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo. Pur non assumendo un rilievo autonomo, la protezione dell'ambiente si è affermata come nuovo valore in grado

di contribuire a un più equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti umani espressamente riconosciuti dalla Convenzione e il principio generale del rispetto dell'individuo, cui l'intero sistema di garanzia CEDU è consacrato.

Nel caso Hamer c. Belgio (n. 21861/2003) il ricorrente era proprietario di una casa costruita dai suoi genitori in territorio forestale, in cui non era consentito edificare e che era stata demolita per ordine del giudice nazionale. Hamer si doleva della violazione dell'art. 8 Cedu ovvero che il suo diritto alla vita privata era stato violato. La Corte escludeva la violazione ma dichiarava, per la prima volta, che pur non essendo esplicitamente protetto nella Convenzione, l'ambiente è un valore in sé, per il quale la società e le autorità pubbliche devono avere un vivo interesse. Considerazioni economiche, come anche il diritto di proprietà, non dovrebbero prevalere a fronte di problemi ambientali, in particolare quando lo Stato ha legiferato nella materia. La Corte scriveva che “le autorità pubbliche hanno pertanto la responsabilità di agire al fine di tutelare l'ambiente”.

Nel caso Kyrtatos c. Grecia (n. 41666/1998) invece, i ricorrenti lamentavano che lo sviluppo turistico ed urbano nella parte sud-est dell'isola di Tinos aveva portato alla distruzione del loro ambiente fisico e aveva influenzato negativamente la loro vita privata.

La Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'art. 8 in quanto i ricorrenti non erano stati direttamente colpiti. Ma ha dettato un principio importante scrivendo che il risultato avrebbe potuto essere diverso se il degrado ambientale denunciato fosse consistito nella distruzione di una foresta in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti, una situazione che avrebbe potuto influire direttamente sul proprio benessere.

Giurisprudenza confermata nel caso *di Sarno e altri v. Italia* (10.01.2012) nella nota vicenda dei rifiuti campani.

L'interpretazione della Cedu è evolutiva ed ha portato a decidere che condizioni ambientali degradate o immissioni nocive costituiscono fattori che possono incidere sulla sfera individuale protetta dall'art. 8, quando la situazione denunciata abbia o possa avere un effetto diretto sulla vita privata o familiare o sul domicilio del ricorrente e raggiunga un certo livello di gravità. La valutazione circa la sussistenza di una situazione tale da determinare l'applicabilità dell'art. 8 ha natura relativa, da effettuarsi caso per caso, tenuto conto del fatto che il deterioramento dell'ambiente deve essere più intenso di quello derivante dalle normali attività di una società moderna. Non è tuttavia necessario, secondo la Corte, provare che la situazione abbia causato un danno alla salute dell'individuo perché il diritto non si limita a tutelare l'integrità fisica, ma si estende a situazioni che attengono allo sviluppo autonomo della personalità e relazioni sociali (8Dubettska e altri c. ucraina 10.02.2011, §170).

La Corte di Giustizia UE ha sancito una tutela ancora più pregnante e nelle motivazioni poste a sostegno della propria statuizione (ancora un caso di rifiuti campani) nel caso *Commissione v. Italia*, C-297/08, CGUE, IV, 4 marzo 2010, ha mostrato di dare per assodato il nesso esistente tra la *mala gestio* dei rifiuti e la messa in pericolo della salute di coloro che vivono nelle zone interessate dalla crisi, con ciò dando altresì prova di tenere in debita considerazione la *ratio* della direttiva 2006/12/CE, che non si limitava a tutelare l'ambiente ma estendeva il proprio raggio di azione anche al diritto di ciascuno di vivere in condizioni di salubrità .

La tutela dell'ambiente è garantita quindi dalla legge nazionale, in primis dalla Costituzione e poi dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 03.04.2006, N.152) che ha come obiettivo la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e come tutela particolare la legge 14 gennaio 2013 n.10 sulla precipua tutela degli spazi verdi urbani nonché dalla legge unionale.

Il principio di tutela ed il conseguente diritto dell'ambiente sta diventando uno dei punti di maggiore sviluppo dell'ordinamento interno del nostro paese e delle Carte fondamentali della UE e della CEDU.

In particolare, per quanto riguarda le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Corte Costituzionale, sin dalle sentenze gemelle 347 e 348 del 2007 e da ultimo nella sentenza 28.11.2012 n. 264, ritiene che esse integrino, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Il dovere del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU è subordinato, sempre secondo la Corte Costituzionale, al prioritario compito di far luogo ad una lettura costituzionalmente conforme. In altre parole, qualora e solo qualora, non sia possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma il giudice interno dovrà sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma interna che configge con i principi CEDU.

Non è così nel caso di specie perché il principio CEDU di cui all'art. 8 come sopra sviluppato e specificato, si attaglia perfettamente al principio di tutela dell'ambiente dettato dalla Costituzione e quindi è possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma o dell'atto amministrativo che configge con il principio CEDU.

Diverso è il caso della Carta fondamentale dell'Unione europea per la quale il diritto unionale ha efficacia diretta ed applicazione immediata nel diritto interno e in caso di contrasto il giudice interno ha il potere/dovere di disapplicare la norma interna (Consiglio Stato, sez. V, 26.09.2013 n. 4756).

Si chiede quindi una lettura costituzionalmente orientata dell'intera vicenda sulla scorta di quanto narrato in punto di fatto e della documentazione a supporto oltre che delle norme interne del codice dell'ambiente e della legge a tutela degli spazi verdi urbani.

4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei documenti; violazione di legge per carenza assoluta di motivazione o comunque difetto di motivazione.

Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti.

Con riferimento al raffronto delle relazioni del dott. Maresi e del dott. Corzetto, nella misura in cui entrambi affermano che gli alberi da abbattere sono n. 2, il provvedimento di abbattimento della totalità degli alberi per ragioni di sicurezza imposto dall'amministrazione appare eccessivo e spropositato e quindi viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti. Tale abbattimento poi non è sostenuta da alcuna motivazione e l'amministrazione non

può aderire acriticamente, essendo in rilievo beni così importanti come il bene all’ambiente, alla vita privata ed alla salute, ad un abbattimento pressoché totale dell’intero filare di alberi lungo via Trento.

5. *Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; per omessa motivazione circa un punto essenziale del provvedimento e per omessa motivazione sulla statuizione d’urgenza ed immediata eseguibilità del procedimento.*

Riguardo alla immediata eseguibilità del provvedimento, è opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità che essa debba essere subordinata ad uno specifico requisito di “urgenza”, tale da risultare nell’atto stesso, dovendone l’amministrazione fornire adeguata motivazione.

I filari di alberi risalgono al 1800 e sono cresciuti sino al giorno d’oggi pressoché inalterati. L’urgenza davvero non sussiste.

La Giunta comunale ha omesso di fornire, nell’impugnato provvedimento, qualsiasi motivazione in ordine al presunto carattere “urgente” del provvedimento, limitandosi a fornire inidonee spiegazioni solamente ex post, in sede di opposizione.

Tale integrazione “successiva” è stata predisposta dalla Giunta, nonostante giurisprudenza consolidata richiamata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1018/2014 abbia affermato il principio per cui l’insufficiente e/o erronea motivazione di un atto amministrativo, non possa essere integrata in una fase successiva salvo si verta in ipotesi di attività vincolata.

La scelta di predisporre un progetto che comportasse un maggiore impegno di spesa rispetto a quanto preventivato, rappresenta il frutto di una precisa scelta discrezionale della Giunta comunale, non certo determinata da imprevedibili o non determinabili eventi esterni.

Alla luce delle considerazioni esposte, essendo l'impugnato provvedimento viziato per violazione della legge n. 10 dd. 14.01.2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 27 dd. 1 febbraio 2013; nonché del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii (c.d. Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"); dell'art. 3 legge 241/1990; violazione dell'art. 7, comma 3, Legge Provinciale 2/2016; per eccesso di potere per travisamento dei requisiti di legge, per illogicità, per falso presupposto di fatto, contraddittorietà interna ed esterna, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di specialità per violazione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali n. 243 dd. 7.10.1985 e ss.mm.ii.; si formulano le seguenti conclusioni

Istanza di sospensione

In ordine al *periculum in mora* e al *fumus boni juris*.

Il fumus boni iuris si desume dai motivi come riportati in fatto ed in diritto.

Il "periculum in mora" deriva dalla concreta possibilità che la Giunta comunale proceda dando corso all'esecuzione dell'approvata deliberazione n. 237/2017 -si

rammenta che è immediatamente esecutiva- mediante la stipula negozi giuridici consequenziali, rendendo così altre soluzioni progettuali non praticabili o comunque onerose per l'erario comunale; nonché in ragione degli argomenti in fatto e diritto esposti e dunque dell'illegittimità del provvedimento impugnato e della normativa presupposta che giustifica la concessione della sospensiva degli stessi;

si chiede la sospensione cautelare degli atti impugnati e di quelli che, eventualmente, fossero formati successivamente, in quanto per loro natura idonei a cagionare, *ictu oculi*, un pregiudizio grave, irreparabile ed immediato.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Sig. Capo dello Stato, in accoglimento del presente ricorso,

in via preliminare e cautelare:

voglia accogliere la sovraestesa domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e di quelli che, eventualmente, fossero formati successivamente;

in via principale e di merito:

voglia annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo nonché la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento e tutti gli altri atti ad essi presupposti, conseguenti, collegati e connessi, previa sospensione degli atti impugnati.

I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione vengano portati a conoscenza degli scriventi ricorrenti, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27.07.1993, in G.U. 29.07.1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completa.

All'atto del deposito del presente ricorso si allegano allo stesso i seguenti documenti:

1. 12.06.2017 Verbale seduta Consiglio circoscrizione Rovereto Nord
2. 14.08.2017 Richiesta assemblea pubblica
3. 21.08.2017 Perizia dott. Corzetto
4. 22.08.2017 Raccomandata e ricevute di ritorno
5. 22.08.2017 E-mail Miniucchi
6. 03.09.2017 Ordine del giorno assemblea circoscrizione Rovereto Nord
7. 04.09.2017 Verbale seduta Consiglio circoscrizione Rovereto Nord
8. 11.09.2017 Richieste del Comitato votate in assemblea
9. 05.10.2017 Verbale seduta Consiglio circoscrizione Rovereto Nord
10. 09.11.2017 Nota del Difensore Civico della Provincia di Trento al Sindaco
11. 21.11.2017 Delibera 199/2017
12. 01.12.2017 Atto di costituzione Comitato promotore referendario
13. 14.12.2017 Verbale seduta Consiglio circoscrizione Rovereto Nord
14. 19.12.2017 Delibera di Giunta 237/2017 (atto impugnato)
15. 19.01.2018 Sollecito di risposta Difensore Civico al Sindaco

16. 06.03.2018 Nota Difensore Civico su diniego accesso civico generalizzato

17. 16.03.2018 Parere Garanti su richiesta di referendum consultivo

18. Relazione Dott. G. Maresi Fondazione Mach San Michele All'Adige

Ai fini del contributo unificato si dichiara il presente ricorso straordinario è soggetto al pagamento di Euro 650,00.

I ricorrenti confidano nell'accoglimento delle esposte conclusioni.

Con osservanza.

Rovereto, li 20.04.2018.

I ricorrenti:

Sig. Germano Fatturini	Sig. Irio Bini
Sig. ra Ornella Guerra	Sig. Ruggero Pozzer
Sig.ra Marisa Biotti	Sig.ra Daniela Filbier
Sig. Alex Marini	Sig.ra Carla Tomasoni
Sig. Giuseppe Finocchiaro	

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico delle Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Rovereto, ho notificato il su esteso atto di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica a:

- **Comune di Rovereto**, con sede in Rovereto (TN), Piazza Podestà 11, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Francesco Valduga, ivi mediante ...